

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE
ex art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18

Il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

L'azienda **FIGENPA S.P.A.** rappresentata da GHIRLANDINI IVO

Filcams CGIL rappresentata da PAGARIA SANDRO

Fisascat CISL rappresentata da CHICCA STEFANIA

Uiltucs rappresentata da ANDREANI PAOLO

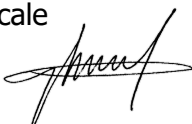
per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dall'azienda FIGENPA S.P.A., con sede legale in GENOVA, Viale BRIGATE PARTIGIANE, n. 6/2-3-4, che applica il CCNL Terziario Distribuzione dei Servizi sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 86 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'azienda appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e per il quale non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda FIGENPA S.P.A., ai sensi dell'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, con la quale si informava le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare il Fondo integrazione Salariale di cui all'art. 29 D. Lgs. 148/2015 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19", così come previsto dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato un drastico calo della clientela nel periodo con la conseguente diminuzione del fatturato stimata nel 65%.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto dal 01/04/2020 al 31/08/2020 nelle unità produttive e secondo le modalità indicate nell'Allegato 1. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015;
- b) La causa per la quale si richiede il Fondo di Integrazione Salariale è la seguente: "emergenza COVID-19 Nazionale";
- c) La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica - in forma on-line - sul portale dell'I.N.P.S., presenterà domanda di accesso al F.I.S. nei tempi e modi stabiliti dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015;
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Fondo Integrazione Salariale con riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 01/04/2020 al 31/08/2020 inclusi per n. 80 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a 1.600 per il personale operante presso le unità produttive indicato nell'Allegato 1. Le Parti convengono che la sospensione avverrà su base verticale

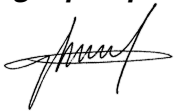


ovvero per mezze giornate o multipli di esse;

- e) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in riduzione, interessati alla presente domanda di Fondo Integrazione Salariale, con un preavviso di almeno 48 ore;
- f) Le Parti convengono che, al fine di garantire comunque una continuità di reddito alle lavoratrici e lavoratori, e in coerenza con quanto previsto dalla Circolare INPS n. 170 del 15/11/2017 e ai sensi dell'art. 7 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 148/2015, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dall'impresa, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIMENS;
- g) Al fine di assicurare comunque una continuità di reddito ai dipendenti sufficiente, la società anticiperà, ai lavoratori che ne facciano richiesta, il TFR, per la quota nella disponibilità dell'azienda o accantonata al fondo di Tesoreria; per i lavoratori senza disponibilità di TFR, la Società erogherà, a richiesta, anticipazioni della tredicesima e/o quattordicesima per i ratei già maturati;
- h) Le Parti convengono che indipendentemente dal numero dei giorni di sospensione all'interno del singolo mese, l'Azienda riconoscerà la maturazione dei ratei di 13° e 14°, ferie, rol ed ex festività;
- i) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;
- j) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, sono fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto di cui all'art. 14 D.Lgs. 148/2015 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015, così come modificati dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.

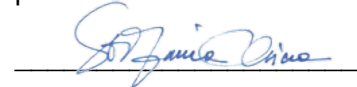
Figenpa SpA



p. **FILCAMS CGIL**



p. **FISASCAT CISL**



p. **UILTUCS**